



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 254 DEL 19/04/2021

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA- SEZIONE SECONDA N. 721/2020 – OMISSIS/OMISSIS /COMUNE DI CATTOLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA DIFESA TECNICA ALLA CONTROPARTE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 31/03/2021

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Benzi Riccardo

## IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- 1) con ricorso ritualmente notificato il Sig. omissis ricorreva al TAR Emilia-Romagna-Bologna, per l'annullamento del provvedimento del dirigente dello sportello unico per l'edilizia in data 6/9/2014, notificato il 15/9/2014, recante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della concessione edilizia emessa il 19/4/1994 a conclusione del procedimento di condono avviato ex. l. 47/85, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'immobile di Via omissis, rilasciato per silenzio assenso sulla domanda del 12/4/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 21/7/2016, recante la decisione di non procedere ad annullamento in autotutela del predetto certificato, della relazione tecnica del responsabile del procedimento in data 8/6/2016, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'immobile di via omissis, rilasciato per silenzio assenso sull'istanza inoltrata il 10/10/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 2/12/2016, nella parte in cui non ritiene maturato il silenzio assenso sulla precedente istanza e per la condanna al risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo e distorto esercizio della funzione amministrativa nel procedimento di rilascio del C.C.E.A. e per lesione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza;
- 2) il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sezione seconda) ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati, ha respinto il gravame incidentale proposto dai controinteressati omissis, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, ha condannato il Comune di Cattolica da corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 4.000 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge;
- 3) in data 11/11/2020 la sentenza e' stata pubblicata;
- 4) la sentenza di cui sopra è stata notificata dal legale del Comune di Cattolica in data 26/11/2020, prot. n. 37586 e dal legale di controparte in data 09/12/2020, prot. n. 39692;

Visto che con nota prot. PEC 4680 del 08/02/2021 e successiva ulteriore nota prot. PEC 8472 del 08/03/2021, il sottoscritto Dirigente ha comunicato il riavvio del procedimento amministrativo relativo all'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85 del 19/04/1994, n. 2561 e all'annullamento in autotutela del certificato di conformità edilizia e agibilità prot. 13601 del 12/04/2016;

Dato atto che con PEC prot. 4776 del 09/02/2021 i Sigg.ri R.A. e B.L., nei confronti del Sig. C.A. e del Comune di Cattolica hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 721/2020;

Dato atto che con PEC prot. 12141 del 06/04/2021 il Sig. C.A., controparte, nei confronti dei Sigg.ri R.A. e B.L. e del Comune di Cattolica ha proposto ricorso di appello incidentale al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 721/2020;

Considerato che il Comune di Cattolica non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio in ordine ai ricorsi di sopra;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUELL n. 267/2000, il debito fuori bilancio a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre agli oneri di legge, a favore della parte ricorrente derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo – Sezione Seconda n. 721/2020 pubblicata il 11/11/2020, notificata dal legale del Comune di Cattolica in data 26/11/2020, prot. 37586, dal legale di controparte in data 09/12/2020, prot. n. 39692, nel seguente ammontare:

Compenso difesa tecnica liquidato	€ 4.000,00
Spese generali 15%	€ 600,00
CPA 4% su € 4.600,00	€ 184,00
Iva 22% su € 4.784,00	€ 1.052,48
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 5.836,48</b>

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUELL) espresso in data 16/03/2021 n. 3 e depositato agli atti della deliberazione di C.C. 12/2021;

Vista la comunicazione del Sig. C.A. presentata in data 12/04/2021, prot. 12811 a seguito richiesta di questo ufficio prot. 12713 del 09/04/2021, con la quale vengono indicate l'importo e le modalità di pagamento;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul cap 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" del Bilancio 2021 - Piano dei conti finanziario 1.10.05.04.001;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il vigente Regolamento di contabilità

#### D E T E R M I N A

1) – di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno interamente richiamate e trasfuse, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUELL n. 267/2000 a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUELL n. 267/2000, il debito fuori bilancio a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre agli oneri di legge, a favore della parte ricorrente, Sig. C.A., come da modalità indicate nella nota prot. 12811 del 12/04/2021 (depositata agli atti della presente determinazione), derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo – Sezione Seconda n. 721/2020 pubblicata il 11/11/2020, notificata dal legale del Comune di Cattolica in data 26/11/2020, prot. 37586, dal legale di controparte in data 09/12/2020, prot. n. 39692, la somma così determinata:

Compenso difesa tecnica liquidato	€ 4.000,00
Spese generali 15%	€ 600,00
CPA 4% su € 4.600,00	€ 184,00
Iva 22% su € 4.784,00	€ 1.052,48
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 5.836,48</b>

2) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 5.836,48 farà carico sul cap. 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del Bilancio 2021 – codice Siope/piano dei conti finanziario 1.10.05.04.001;

3) – di individuare nella persona del dott. Riccardo Benzi, dirigente settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

Settore 02

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/04/2021

Firmato

*Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)